



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Udine
Pordenone e Gorizia

Udine li, 25/10/2010

Prot 13908 @

Rif n _____

Tribunale di Udine

Alla cortese attenzione
Dott.ssa Angelica Di Silvestre

E, p.c Magistrato di Sorveglianza
 di
 Udine

OGGETTO: trasmissione documentazione pene sostitutive art.186. c.9 bis – Codice della Strada
L. 29.07.2010 n.120

In riscontro alla nota del 05/10/2010, a seguito accordi diretti per prossimo incontro, si trasmette documentazione utile per definire una linea di collaborazione con gli Enti preposti ad avviare percorsi di lavoro di pubblica utilità.

Rimanendo in attesa di conoscere la data dell'incontro, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE

Dott.ssa A. Tuszano Monorchio

ALLEGATO I

Lettera contratto per l'avvio di attività di pubblica utilità ai sensi dell' art. 73, c. 5bis, del DPR 309/90.

Generalità del condannato:

Sig....., codice fiscale n.
nato ail.....residente a..... in via.....

Premesso che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del Sig. sopra generalizzato, cui si riferisce il seguente programma, è avviato in ottemperanza alla sentenza n..... Reg. Sent. dd.....del..... e dell'Ordine di esecuzione della Procura di n..... Es. dd....., riferiti ad una condanna alla pena di mesi giorni di lavori di pubblica utilità, da eseguirsi presso il Comune Trieste ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 274/00, per non più di sei ore di lavoro settimanale;

considerato che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;

preso atto che la normativa vigente in materia dispone che l'attività comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di vita del soggetto e che, a richiesta dell'interessato, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei, ma in ogni caso non superiore alle otto ore giornaliere;

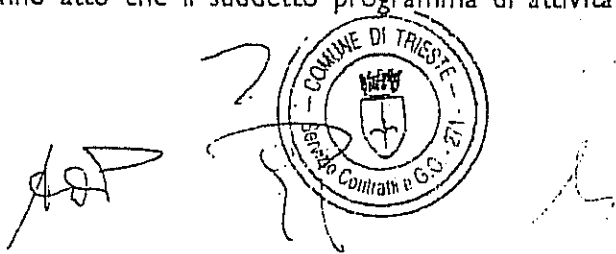
visto il nulla osta, datato, da parte del Tribunale di Trieste ad effettuare il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, come richiesto dal sig. (condannato) con istanza presentata il ;

vista la Convenzione esistente tra il Ministero della Giustizia, nelle persone del Presidente del Tribunale di Trieste Dr. Arrigo De Pauli e, per l'Amministrazione Penitenziaria, del Direttore dell'UEPE di Trieste dr.ssa Graziella Palazzolo ed il Comune di Trieste nella persona del Direttore dell'Area Affari Generali ed Istituzionale dott.ssa Giuliana Cicognani, Prot. n. (Rep/Rac. n.) del

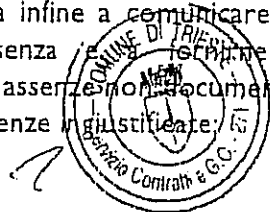
sentito il condannato sopra generalizzato, che ha rappresentato le sue esigenze personali come previsto al c. 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n.274/00,

visto il programma di attività concordato tra il sig. (condannato), l'UEPE di Trieste ed il Comune di Trieste, rappresentati rispettivamente dalla dr.ssa Graziella Palazzolo, dal Direttore dell'Area Risorse Umane e Formazione, sig.ra Romana Meula Gobet, e dal Direttore dell'Area/Servizio, dr/sig.,

tutto ciò premesso e considerato le parti si danno atto che il suddetto programma di attività prevede quanto segue:

The block contains a handwritten signature and an official circular stamp. The stamp is from the 'COMUNE DI TRIESTE' and includes the text 'Servizio Contratti e G.O.' around a central emblem. There are also some additional handwritten marks to the right of the stamp.

1. l'espiatione della pena prenderà avvio in data mediante lo svolgimento di attività di pubblica utilità nella/e giornata/e del, con orario, presso il con sede in via n. ... e per l'espletamento delle mansioni di
2. il Dirigente responsabile della struttura ospitante è il Dr/Sig., Direttore dell'Area/Servizio, il cui ufficio ha sede in via (reperibile telefonicamente ai seguenti numeri....., indirizzo mail:), il quale s'impegna a consentire l'effettuazione dell'attività, accogliendo il Sig. presso le proprie strutture, assicurando al contempo che la sede in cui lo stesso opererà è conforme alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e che gli impianti sono conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 626/94); lo stesso garantirà i dispositivi di protezione individuale, ove necessari in relazione ai compiti da svolgere;
3. presso la struttura ospitante referente operativo è il sig./Dr. (reperibile telefonicamente ai numeri; indirizzo mail:); lo stesso coordinerà la prestazione lavorativa del condannato e impartirà le necessarie istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature necessarie e ai connessi rischi in termini di sicurezza; provvederà alla rilevazione delle presenze del condannato mediante apposito registro, da trasmettere mensilmente all'UEPE e, a fine pena, all'Area Risorse Umane e Formazione; segnalerà tempestivamente al Dirigente competente (Direttore dell'Area), affinché provveda alle conseguenti denunce nei termini di legge, eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività e ne darà contestuale informazione all'operatore dell'UEPE indicato al punto 4); segnalerà infine al Dirigente responsabile della struttura ospitante, affinché ne fornisca tempestiva informazione all'operatore dell'UEPE, ogni violazione o trasgressione, da parte del condannato, al presente programma di attività;
4. l'operatore dell'UEPE, incaricato di seguire il condannato durante l'esecuzione della pena e al quale tutte le parti del presente atto potranno riferirsi per ogni eventuale necessità, è il Dr/Sig. (reperibile telefonicamente ai numeri; indirizzo mail:);
5. l'Area Risorse Umane e Formazione, nella persona del Dirigente preposto Sig.ra Romana Meula Gobet (reperibile telefonicamente ai numeri; indirizzo mail:), garantisce che, per tutto il periodo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il condannato sarà provvisto delle coperture assicurative di cui all'art. 4, comma 2, della Convenzione citata in premessa; la stessa garantisce altresì la sorveglianza sanitaria, ove prevista;
6. i dati personali del condannato saranno trattati, da tutti gli Uffici comunali coinvolti, in conformità alla legge sulla privacy (D.Lgs. 196/03);
7. il Sig. (condannato) si impegna ad attenersi diligentemente, durante lo svolgimento del lavoro, al presente programma di attività e alle istruzioni impartite dal referente operativo di cui al punto 3), anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale;
8. il Sig. (condannato) si impegna altresì a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze, in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva;
9. il Sig. (condannato) si impegna infine a comunicare al referente operativo, ad inizio mattinata, ogni eventuale assenza e fornire la relativa documentazione giustificativa, consapevole che eventuali assenze non documentate saranno comunicate, a cura dell'UEPE, alla Magistratura come assenze ingiustificate;



10. l'UEPE di Trieste aggiornerà la Magistratura contestualizzando l'assenza, ove necessario, con ogni sollecitudine possibile;
11. giornate di attività eventualmente non prestate, per causa di forza maggiore, saranno recuperate a fine periodo, prolungando i termini del rapporto;
12. secondo i provvedimenti giudiziari citati in premessa, e l'articolazione delle attività si può ipotizzare che il presente accordo cesserà in data....., fatta salva la competenza da parte della Procura competente di definire il termine della misura.

Copia della presente viene consegnata a tutti i firmatari della stessa e inoltrata, a cura dell'UEPE, all'Autorità Giudiziaria e alla Procura della Repubblica per le competenze proprie.

Trieste,

Il lavoratore di pubblica utilità

Sig.

Il Direttore dell'Area/Servizio del Comune di Trieste

Dr./Sig.

Il referente operativo per l'Area/Servizio

Dr./Sig.

Il Direttore dell'Area Risorse Umane e Formazione del Comune di Trieste

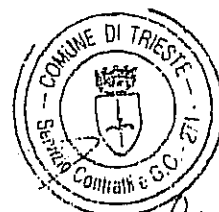
Sig.ra Romana Meula Gobet

Il Direttore dell'UEPE di Trieste

Dr.ssa Graziella Palazzolo

L'operatore dell'UEPE

Dr./Sig.





MINISTERO della GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO dell'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Via del Coroneo, 19 - TRIESTE
Tel 040/7707811 - Fax 040/7707826

Procl. 2230/08

Trieste, lì 15.12.2008

Al Provveditorato
dell'Amministrazione Penitenziaria
Per il Triveneto- Padova

Oggetto: Obblighi assicurativi nei confronti di condannati che svolgono attività gratuite a favore della collettività o tirocini formativi.

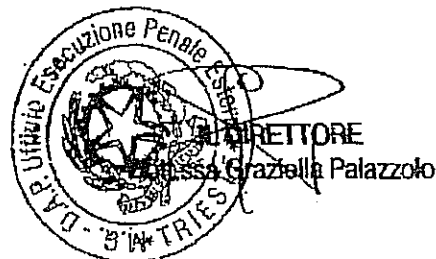
La scrivente, ritenendo di fare cosa utile, trasmette due note pervenute dalla locale INAIL, alla quale telefonicamente si era rivolta per avere chiarimenti in merito all'obbligatorietà delle assicurazioni INAIL in caso lavori di pubblica utilità, giustizia riparativa, tirocini formativi (comunemente intesi, questi ultimi, come borse lavoro).

La richiesta ha avuto origine dall'aver appreso che diverse strutture del terzo settore suppongono di aver assolto all'obbligo assicurativo stipulando polizze assicurative con agenzie private. Talvolta soltanto con polizze per responsabilità civile verso terzi.

Il dirigente dell'INAIL di Trieste, **telefonicamente**, ha chiarito che le assicurazioni private integrano quella pubblica, ma non assolvono all'obbligo di legge.

Si chiede al superiore Ufficio di valutare l'opportunità di diramare gli allegati: la scrivente infatti ha dovuto rilevare nell'operatività quotidiana che neanche gli EE.LL. hanno sufficientemente attenzionato che il decreto legislativo n.81/08 riguarda anche i soggetti che svolgono attività di volontariato, tirocini, stage, etc.

A disposizioni per ogni chiarimento richiesto, si porgono distinti saluti.



9
33009

Direzione Centrale
Rischi
Ufficio Tariffe
Prot.: 610/2004 1.1.2
del 22 marzo 2004

Obbligo assicurativo

Alle Strutture Centrali e Territoriali

OGGETTO: - Condannati al lavoro di pubblica utilità¹.
- Detenuti addetti ad attività di volontariato².
- Obbligo assicurativo e base imponibile premi.

Premessa

Pervengono a questa Direzione Centrale ed in particolare da parte delle Strutture territoriali e dalle Amministrazioni interessate, alcuni quesiti in merito alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo³ per i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità nonché per i detenuti addetti ad attività di volontariato.

Condannati ai lavori di pubblica utilità

Al riguardo, il Decreto legislativo n.274/2000 prevede, all'art. 58, comma 1, che "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria".

In particolare, lo stesso articolo, ai commi 2 e 3, fissa i criteri di ragguglio da applicare in materia di sanzioni, stabilendo, tra l'altro, che un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare od a tre giorni di lavoro di pubblica utilità.

¹ Art. 54 del Decreto legislativo n. 274/2000.

² Art. 47, Legge n.354 del 26 luglio 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

³ Art. 4, comma 1, n.9), del Testo Unico approvato con D.P.R. n.1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.

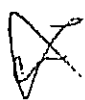
Pertanto, in base alla norma richiamata ed alle disposizioni volte a favorire il "lavoro" svolto dai condannati negli istituti penitenziari⁴, il concetto di "detenuto", riferito a "colui che sconta una pena restrittiva della libertà personale", deve intendersi comprensivo anche delle figure dei condannati alla pena della permanenza domiciliare e di quelli condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Conseguentemente, per garantire una tutela conforme in casi sostanzialmente omogenei, i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a favore di un Comune debbono essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell'art.4, n. 9 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette⁵.

Detenuto addetto ad attività di volontariato

Il quesito che qui interessa riguarda i detenuti che vengono avviati dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia a prestare attività di volontariato consistente in servizi amministrativi, di facchinaggio, di recapito e di pulizia, per conto di un Comune.

Tale attività viene esercitata nell'ambito dell'affidamento in prova al servizio sociale fuori dall'istituto penitenziario e per un periodo pari alla pena da scontare⁶, ciò che configura una misura alternativa alla detenzione.

 In caso di esito positivo, l'affidamento al servizio sociale estingue la pena ed ogni altro effetto penale e presuppone la sospensione dell'esecuzione della pena se già iniziata e la liberazione del condannato, in presenza dei presupposti previsti dalla legge⁷.

⁴ Art. 20 della Legge citata.

⁵ Art. 1 T.U. cit..

⁶ Art. 47, Legge cit..

⁷ V. nota precedente, si fa riferimento, in particolare, ai "presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova", "al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" ed all'assenza del "pericolo di fuga".

Il servizio sociale cui il condannato alla misura alternativa è affidato controlla il comportamento del soggetto e riferisce periodicamente al Magistrato di sorveglianza, che procede alla revoca dell'affidamento, se il comportamento del detenuto risulti contrario alla legge o alle prescrizioni impartitegli.

Peraltro, attese le finalità della norma ed in analogia a quanto riferito per i condannati al lavoro di pubblica utilità, l'affidamento in prova al servizio sociale rimane pur sempre una sanzione restrittiva della libertà personale ed in questo senso deve essere considerato come una pena detentiva.

Da ciò discende che il soggetto addetto ad attività di volontariato nell'ambito dell'affidamento al servizio sociale va assimilato ai detenuti previsti dall'art. 4, n.9), del Testo Unico, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette⁸.

Datore di lavoro e base imponibile

L'onere di pagare il premio dovuto per i condannati al lavoro di pubblica utilità, nonché per i detenuti addetti ad attività di volontariato fa carico comunque alla rispettiva amministrazione - che in concreto si identifica nel Comune - tenuta ad accendere apposito rapporto assicurativo presso la competente Sede Inail ed a provvedere agli ulteriori obblighi in qualità di datore di lavoro stabiliti dal Testo Unico.

Quanto alla base imponibile utile per la determinazione del premio, si deve fare riferimento, in entrambi i casi, alla retribuzione convenzionale annuale⁹, secondo quanto prevedono le istruzioni vigenti per i detenuti degli istituti di pena¹⁰.

F.to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Ennio Di Luca)

⁸ Art. 1, T.U.

⁹ Art. 116, comma 3, T.U.

¹⁰ Cfr., da ultimo, la circolare n. 8/2004, nonché la circolare n. 36/2003.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Ufficio Tariffe

PROT. N.: 36/2006/1.1.3

DEL 10.01.2006

RIF. FAX DEL 22.12.2005

Obbligo assicurativo

ALLA DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA

OGGETTO: - Classificazione attività svolte nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento.
- Legge n. 196/97, art. 18.

In riferimento al quesito posto con la nota a margine in ordine alla classificazione tariffaria da applicare alle attività svolte dai tirocinanti, si comunica quanto segue.

Innanzitutto, si osserva che il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contiene le norme di attuazione dei principi e criteri di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Le disposizioni vigenti in materia prevedono che:

- i soggetti tenuti a versare il premio assicurativo per i tirocinanti sono i soggetti promotori del progetto formativo così come individuato dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 142/1998;
- la base imponibile per calcolare il premio assicurativo è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (art. 3, Decreto cit.);
- le attività svolte dai tirocinanti sono da ricondurre, sotto il profilo classificativo, alla sola voce 0611 delle MAT di cui al D.M. 12.12.2000, corrispondente alla vecchia voce 0720 del D.M.18.6.1988 e non anche alla voce relativa alla lavorazione svolta dall'azienda ospitante, secondo quanto stabilisce, del resto, l'art.3, comma 3, Decreto citato.

Sono, dunque, da classificare alla voce 0611 dell'attuale tariffa sia le attività didattiche svolte eventualmente in aula, sia quelle esercitate presso le aziende.

Pertanto, in presenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo che qualificano un tirocinio formativo e di orientamento, il riferimento classificativo non può essere alle voci corrispondenti alle lavorazioni esercitate dalle aziende presso le quali si svolge il tirocinio formativo (aziende ospitanti), in quanto in questo caso, per espressa previsione normativa, deve trovare applicazione la voce di tariffa 0611.

F. to IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ennio Di Luca)

ALLEGATO 1

1

Lettera contratto per l'avvio di attività di pubblica utilità ai sensi dell' art. 73, c. 5bis, del DPR 309/90.

Sig. [redacted] codice fiscale n. [redacted]
Nata a Langhental (CH) il 30.06.1970, residente a Codroipo Fz Pozzo Via Della Chiesa 16/B

Premesso che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte della Sig.ra [redacted] sopra generalizzata, cui si riferisce il seguente programma, è avviato in ottemperanza alla sentenza N.122/08 R.G.GIP (109/10 R.G. Sentenze) dd. 8.04.2010 del GIP-GUP di Pordenone riferita ad una condanna alla pena di anni 1 (uno) di lavori di pubblica utilità, da eseguirsi presso il **Comune di Codroipo** ai sensi dell'art. art 73 co 5° D.P.R. 309/90, per non più di sei ore di lavoro settimanale;

Sentito il condannato sopra generalizzato, -che ha rappresentato le sue esigenze personali;

Visto il programma di attività concordato tra la Sig.ra [redacted], l'UEPE di Udine ed il Comune di Codroipo, rappresentati rispettivamente dal direttore reggente dr.ssa Graziella Palazzolo, dal Sindaco Vittorino Boem, dalla Sig.ra Silvana Commisso T.P.O. dell'Area Bilancio e Programmazione in sostituzione della Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e dal Sig. Edi Zanella T.P.O. dell'area Lavori Pubblici, Demanio, Patrimonio e Manutenzioni,

tutto ciò premesso e considerato, le parti si danno atto che il suddetto programma di attività prevede quanto segue:

1. l'espiazione della pena prenderà avvio in data **21 agosto 2010** mediante lo svolgimento di attività di pubblica utilità nella/e giornata/e del sabato, **con orario 7.30-13.30**, presso il **Magazzino Comunale** con sede in via Marinelli e per l'espletamento delle mansioni di operatore ecologico. L'operatività verrà esercitata presso la Piazza Giardini pubblici;
2. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune mette a disposizione dei condannati le strutture necessarie all'espletamento delle attività disposte e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, garantendo altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria, preliminare e periodica;
3. Il Comune di Codroipo fornisce alla condannata, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965 e

s.m.i., nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza R.C.T..

4. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva il Comune di Codroipo, l'ufficio personale si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi, nonché all'operatore dell'UEPE.
5. il Dirigente responsabile della struttura ospitante è il Dr/Sig. Zanello ing. Edi, titolare di posizione organizzativa dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, il cui ufficio ha sede in Piazzetta Marconi, n. 3 (reperibile telefonicamente al seguente numero 0432 824614, indirizzo mail: zanello.edi@comune.codroipo.ud.it), il quale s'impegna a consentire l'effettuazione dell'attività, accogliendo la sig.ra [REDACTED] presso le proprie strutture, assicurando al contempo che la sede in cui lo stesso opererà è conforme alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e che gli impianti sono conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 81/08); lo stesso garantirà i dispositivi di protezione individuale, ove necessari in relazione ai compiti da svolgere;
6. presso la struttura ospitante referente operativo è il Sig. Marco geom. Bragagnolo (reperibile telefonicamente ai numeri 3351209605; indirizzo mail: bragagnolo.marco@comune.codroipo.ud.it); lo stesso coordinerà la prestazione lavorativa del condannato e impartirà le necessarie istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature necessarie e ai connessi rischi in termini di sicurezza; provvederà alla rilevazione delle presenze del condannato mediante apposito registro, da trasmettere mensilmente all'UEPE e, a fine pena, all'ufficio comunale; segnalerà tempestivamente al Dirigente competente (Direttore dell'Area Personale), affinché provveda alle conseguenti denunce nei termini di legge, eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività e ne darà contestuale informazione all'operatore dell'UEPE indicato al punto 4); segnalerà infine al Dirigente responsabile della struttura ospitante, affinché ne fornisca tempestiva informazione all'operatore dell'UEPE, ogni violazione o trasgressione, da parte del condannato, al presente programma di attività;
7. l'operatore dell'UEPE, incaricato di seguire il condannato ai sensi dell'art.118 del DPR 230/00 e dell'art. 73 del DPR 309/90, durante l'esecuzione della pena e al quale tutte le parti del presente atto potranno riferirsi per ogni eventuale necessità, è L'A.S. Dott.ssa Stefania Gremese (reperibile telefonicamente al numero 0432:584611; indirizzo mail: uepe.udine@giustizia.it);
8. i dati personali del condannato saranno trattati, da tutti gli Uffici comunali coinvolti, in conformità alla legge sulla privacy (D.Lgs. 196/03);

9. la Sig. ra [REDACTED] si impegna ad attenersi diligentemente, durante lo svolgimento del lavoro, al presente programma di attività e alle istruzioni impartite dal referente operativo di cui al punto 3), anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale;
10. la [REDACTED] si impegna altresì a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze, in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva;
11. la Sig. [REDACTED] si impegna infine a comunicare al referente operativo, ad inizio mattinata, ogni eventuale assenza e a fornire la relativa documentazione giustificativa, consapevole che eventuali assenze non documentate saranno comunicate, a cura dell'UEPE, per le determinazioni successive e conseguenti, al Giudice come assenze ingiustificate;
12. l'UEPE di UDINE aggiornerà la Magistratura contestualizzando l'assenza, ove necessario, con ogni sollecitudine possibile;
13. Qualora il giudice disponesse in tal senso, giornate di attività eventualmente non prestate, saranno recuperate a fine periodo, prolungando i termini del rapporto;
14. Il fine pena sarà indicato dal giudice, competente per l'esecuzione: al momento si può ipotizzare che il presente accordo cesserà al 20.08.2011, quindi l'ultimo sabato lavorativo sarebbe il 20 agosto 2011, fatte salve diverse determinazioni dell'organo giudiziario di riferimento.

Copia della presente viene consegnata a tutti i firmatari della stessa e inoltrata, a cura dell'UEPE, all'Autorità Giudiziaria per le competenze proprie.

Codroipo li, 13/08/2010

Il lavoratore di pubblica utilità

Sig.ra [REDACTED]

Il Sindaco del Comune di CODROIPO

Dr./Sig. Boem Vittorino

Il referente per l'Area/Servizio Comunale

Dr./Sig. Zanella Edi

Il Direttore dell'Area Risorse Umane e Formazione del Comune di Codroipo

Dr./Sig. TARASCO Anna *Anna Tarasco*

Il Direttore Reggente dell'UEPE di UDINE, POR DENONE e GORIZIA

Dr.ssa Graziella Palazzolo

Graziella Palazzolo

L'operatore dell'UEPE

Dott.ssa Stefania Gremese

(assente dal servizio) *SG*

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n. **78524**

Area Affari Generali ed Istituzionali

Ufficio Contratti

Prot. n. 32/15-08

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Trieste e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73 del DPR 309/90, come modificato e integrato dall'art. 4bis della Legge n. 49/2006.

L'anno **DUEMILAOTTO** - il giorno

CINQUE del mese di **M A G G I O**

Visti:

l'art. 27 della Costituzione;

l'art. 3 della Legge n. 154/2005;

l'art. 118 del D.P.R. n. 230/2000;

l'art. 73 comma 5bis del D.P.R. n. 309/1990 così come modificato dalla Legge n. 49 del 21/2/2006;

premesso che:

a norma dell'art. 54 D.L.gvo 28.08.2000 n. 274, il Giudice di Pace, può applicare su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia del 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo da ultimo citato, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del citato D.M., presso i quali può esser svolto il lavoro di pubblica utilità;

l'art. 1 del D.M. sopra richiamato, definisce gli ambiti nei quali possono essere svolti i lavori di pubblica utilità di cui al citato art. 54;

il Ministro della Giustizia con atto 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

il Comune di Trieste, presso il quale potrà esser svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

la tutela delle persone emarginate tramite forme di prevenzione e recupero funzionale e sociale è, con riferimento all'art. 6 dello Statuto dell'Ente, uno degli obiettivi fondamentali del Comune di Trieste;

in assenza di un raccordo della normativa sulla misura sostitutiva in argomento, si ravvisa la necessità di convenire nell'ambito dell'accordo la procedura per coordinarsi in maniera efficace rispetto agli obiettivi che la legge persegue;

il Giudice nella sentenza determina la durata della pena - e quindi la durata di effettiva prestazione dell'attività - e individua l'Ente o l'Organizzazione presso il quale l'attività medesima sarà svolta, avendo altresì cura di precisare il termine entro il quale il condannato deve presentarsi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, specificando che tale

termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza;

l'Autorità Giudiziaria è l'unica competente a disporre eventuali sospensioni o revoche; la medesima Autorità Giudiziaria può delegare l'individuazione dell'Ente o Organizzazione di accoglienza all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il quale procede in tal senso nell'ambito delle convenzioni stipulate di concerto con il Presidente del Tribunale e nei limiti dei posti disponibili;

le ulteriori modalità di svolgimento dell'attività, in conformità con quanto disposto dalla legge, sono stabilite nella presente convenzione;

con deliberazione giunta n. 77 dd. 21.02.2008 esecutiva dal 13.03.2008, per le motivazioni ivi addotte, il Comune di Trieste ha approvato la stipulazione di apposita convenzione con il Ministero della Giustizia approvando contestualmente lo schema convenzionale regolante i rapporti tra le parti;

tutto ciò premesso,

tra il **COMUNE DI TRIESTE**, di seguito indicato anche come "Ente" - rappresentato dalla dott.ssa **Giuliana CICOGNANI** - Direttore dell'Area Affari Generali ed Istituzionali - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula la convenzione in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3, lettera c), del D.L.vo n. 267 dd. 18 agosto 2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** nelle persone del Presidente del Tribunale di Trieste dott. **Arrigo DE PAULI** nato a Tolmezzo (UD) il 28 (ventotto) novembre 1944 (millenovecentoquarantaquattro) domiciliato presso la sede del Tribunale in Trieste - Foro Ulpiano n. 1, cui è stata attribuita la competenza alla sottoscrizione della presente convenzione con atto di delega del Ministro della Giustizia dd. 16/07/2001 conservato in copia in atti;

e del Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trieste, di seguito indicato anche come "UEPE", dott.ssa **Graziella PALAZZOLO** nata a Modica (RG) il 18 (diciotto) maggio 1949 (millenovecentoquarantanove) domiciliata presso la sede dell'UEPE in Trieste - Via del Coroneo n. 19, incaricata con Decreto del Ministro della Giustizia dd. 28.06.2006, conservato in copia in atti;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Il Comune di Trieste, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che i condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73, comma 5bis, del D.P.R. n. 309/1990, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) unità in contemporanea, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Art. 2

1. Le strutture comunali presso le quali si possono svolgere i lavori di pubblica utilità vengono individuate dal Comune di Trieste tra quelle operanti entro gli ambiti di intervento indicati dall'art. 1 del Decreto del

Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001, e precisamente:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio (manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia);
- cultura (musei);
- verde pubblico;
- altri ambiti pertinenti la specifica professionalità del condannato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'UEPE si impegna a trasmettere all'Area Risorse Umane e Formazione del Comune di Trieste – responsabile per il Comune del coordinamento intraistituzionale e dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1 – una scheda di presentazione del condannato recante l'indicazione della durata della pena, del tempo che la persona può dedicare all'attività di pubblica utilità, della specifica professionalità della stessa, nonché di ogni altro elemento utile a consentirne una collocazione adeguata alle sue esigenze di vita e a quelle organizzative del Comune di Trieste.

3. Alla luce delle indicazioni di cui al comma 2 l'Area Risorse Umane e Formazione avvia la procedura per l'individuazione della struttura comunale di accoglienza e concorda un incontro con il Dirigente responsabile della stessa, o suo delegato, per programmare, in collaborazione con l'operatore dell'UEPE e con la partecipazione del condannato, le concrete modalità di svolgimento dell'attività sostitutiva.

Art. 3

1. L'avvio del lavoro di pubblica utilità viene formalizzato mediante la sottoscrizione, ad opera dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, di una lettera contratto, redatta secondo lo schema allegato sub 1) e recante:

- a) il nominativo del condannato;
- b) l'Area/Servizio comunale di accoglienza, con l'indicazione del Dirigente preposto alla stessa, sul quale grava la responsabilità del corretto andamento dell'attività sostitutiva e del mantenimento dei rapporti con l'UEPE;
- c) il nominativo dell'operatore dell'UEPE incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con il quale il Comune di Trieste può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- d) il nominativo del referente operativo comunale incaricato dei compiti di cui al comma 2;
- e) la sede comunale presso la quale si svolgeranno le attività di pubblica utilità, la data di avvio e di ipotetica conclusione e le modalità di articolazione temporale delle attività medesime, in attesa della determinazione del fine pena da parte della Procura competente.

2. Durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva il condannato è affiancato da un referente operativo, designato dal Dirigente di cui alla lettera b) del precedente comma, avente il compito di:

- a) fornire al condannato un'assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere, mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità di esecuzione del

lavoro, all'utilizzo delle attrezzature necessarie e ai connessi rischi in termini di sicurezza;

- b) coordinarne la prestazione lavorativa e impartire le relative istruzioni;
- c) fornire adeguata formazione/informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) rilevare la presenza/assenza mediante l'apposito registro allegato sub 2), da trasmettere mensilmente all'UEPE e, a fine pena, all'Area Risorse Umane e Formazione;
- e) segnalare tempestivamente - al Dirigente competente per la struttura di accoglienza, affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2 - eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività e informarne contestualmente l'UEPE;
- f) segnalare tempestivamente all'UEPE, per il tramite del Dirigente preposto alla struttura di accoglienza, ogni violazione o trasgressione, da parte del condannato, al piano di lavoro concordato (assenze, inadempienze o comportamenti non idonei).

3. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune mette a disposizione dei condannati le strutture necessarie all'espletamento delle attività disposte e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, garantendo altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria, preliminare e periodica.

4. In nessun caso l'attività sostitutiva può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

5. Trimestralmente e al termine dell'esecuzione della pena il Dirigente preposto alla struttura di accoglimento riferisce all'operatore dell'UEPE ogni informazione utile per la stesura della relazione periodica e conclusiva sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato.

Art. 4

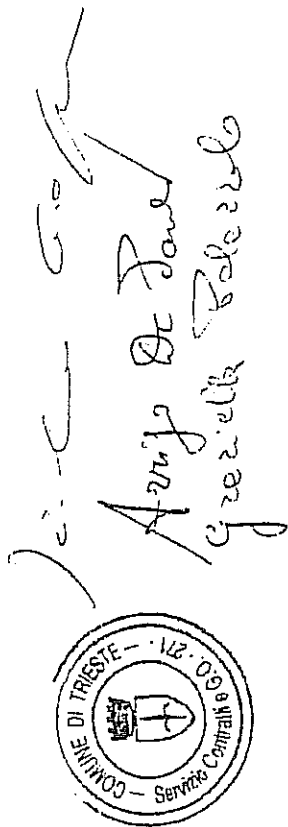
1. Il Comune di Trieste fornisce ai condannati, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza R.C.T..

2. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva il Comune di Trieste si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti Istituti assicurativi, nonché all'operatore dell'UEPE.

Art. 5

1. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) cura la presentazione iniziale del condannato secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. Lo stesso assolve altresì agli adempimenti previsti dalla legge secondo le modalità individuate dall'art. 118 del DPR n. 230/2000, nei limiti del regime proprio della misura. Più espressamente, coordina le attività di sua competenza con quelle delle altre istituzioni o servizi coinvolti nell'applicazione della misura perché, nel rispetto degli obblighi previsti in sentenza, venga programmata la modalità, la frequenza, il modo ed il



luogo di attuazione dell'attività sostitutiva al fine di armonizzarli con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati, così come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 274/00.

3. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trieste verifica l'effettivo svolgimento dell'attività, costituendo al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi imposti.

4. L'UEPE, in caso di rilevazione di problematiche socio – sanitarie, previa acquisizione del consenso del condannato, provvede ad inviare lo stesso ai servizi socio – sanitari del territorio secondo le specifiche competenze per un'eventuale presa in carico.

5. In analogia a quanto previsto per le probation penitenziarie, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trieste comunica trimestralmente gli esiti della verifica e relaziona durante la misura con frequenza trimestrale al Giudice di competenza; informa altresì con tempestività l'Organo Giudiziario in ordine ad ogni trasgressione alla misura sostitutiva o eventi significativi che incidono o pregiudicano la regolare prestazione dell'attività lavorativa.

6. La Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trieste, previa delega del Giudice competente, autorizza permessi giornalieri od orari, per documentati motivi familiari, di salute, di lavoro e di studio, urgenti e indifferibili, avendo cura di indicare contestualmente le modalità di recupero degli stessi e di darne comunicazione al Giudice, alla Procura e al Comune per quanto di loro specifica competenza.

7. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trieste relaziona sull'esatto adempimento a fine pena.

Art. 6

1. Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione fornendo preavviso con anticipo di almeno due mesi. Nei casi in cui la recessione avesse riflessi sostanziali sui programmi in corso di esecuzione penale, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria riguardo al caso.

Art. 7

1. Fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6, la presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere prorogata con apposito atto di manifestazione espressa in tal senso dalle parti firmatarie.

Art. 8

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione viene stabilita sin d'ora la competenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A tal fine viene indicato quale Foro competente quello di Trieste.

Il presente atto, essendo privo di contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa parte Seconda del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Copia della presente convenzione viene trasmessa agli Uffici firmatari indicati nelle premesse.

Fatto in unico originale, allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Trieste

dott.ssa Giuliana CICOGNAN



Trieste,

05 MAG. 2008

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune La informa che il trattamento dei dati personali contenuti nel contratto sottoscritto in data odierna avverrà anche con l'ausilio di strumenti elettronici, sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi contrattuali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, ovvero allo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione strettamente collegati agli adempimenti sopra illustrati.

Il Comune La informa altresì che i dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Nell'ambito del Comune i dati vengono a conoscenza delle seguenti categorie di responsabili e/o incaricati del trattamento:

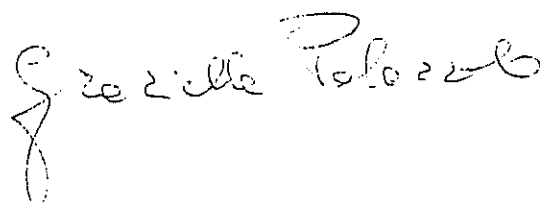
- Area Risorse Umane e Formazione, competente per l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Area Affari Generali e Istituzionali – Unità organizzative: Direzione, Contratti, Archivio e Protocollo Generali – per la gestione degli adempimenti correlati alla stipulazione ed all'archiviazione degli atti;
- Area Risorse Economiche e Finanziarie ed Economato Provveditorato – Servizio Finanziario e Tributi – per la gestione di eventuali adempimenti contabili e/o fiscali nascenti dal contratto.

Lei gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Trieste; il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area o Servizio competente.

Firma per ricevuta:

Trieste, 5.5.2008



ALLEGATO 2

CONVENZIONE dd., Rep., tra Ministero della Giustizia e Comune di Trieste (approvata con deliberazione giunta n. 77 dd. 21.02.2008) recante la disciplina per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i..

REGISTRO PRESENZE / ASSENZE

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA'
ANNO MESE

[illegible]

Trieste,

IL DIRETTORE DELL'AREA/SERVIZIO " "

